

Progetto finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità terzo settore", Investimento 2.3 "Programma innovativo della qualità dell'abitare" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU" - CUP: G24E21000050001



Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – codice identificativo proposta 162

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO, TAGGIA E BADALUCCO









STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI SANREMO

Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC

C.so Cavallotti n. 59 – 18038 Sanremo (IM)

PEC: comune.sanremo@legalmail.it

LETTERA D'INVITO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA per l'affidamento dell'intervento di Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda Larga e servizi smart per cittadini e turisti – Int. 7 PNRR M5 C2 I2.3 – PINQuA Pigna Up.

CUP: G24E21000050001 - CIG: A0377F2245

- Termine scadenza presentazione offerte ore 13:00 del giorno 18 dicembre 2023
- Prima seduta pubblica: ore 15:00 del giorno 18 dicembre 2023.

PREMESSE

Si evidenzia che, trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, si applicano, ai sensi dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (**in seguito: Codice**), anche dopo il 1º luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021, n. 108, al D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni in L. 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

La presente lettera di invito è stata redatta per lo svolgimento della procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR, per cui in considerazione delle notevoli difficoltà oggettive di interrelazione e di coordinamento delle specifiche norme derogatorie e speciali rispetto al D.Lgs. n. 50/2016, ora abrogato dal nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, si rende necessario fare espresso riferimento alle prime operazioni indicative fornite dagli Enti competenti.

Si richiama, pertanto, quanto riportato nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscritta in data 12 luglio 2023 (vedasi Allegato 10) ad oggetto: "Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative" le cui indicazione operative si intendono applicate al presente affidamento.

Si fa presente altresì che ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative: a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a); c) all'accesso alla documentazione di gara; d) alla presentazione del documento di gara unico europeo; e) alla presentazione delle offerte; f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara; g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Si richiamano i seguenti provvedimenti, oltre alle le suddette premesse, che sono considerati parte integrante della presente lettera di invito:

- con determinazione dirigenziale del Settore PNRR, Fondi Europei, Lavori Pubblici ed Espropri/Servizio PNRR – Servizio Ambiente n. 3380 del 31 luglio 2023, esecutiva, e successiva rettifica con determinazione dirigenziale n. 5365 del 30 novembre 2023, esecutiva, su proposta del RUP Geom. Giustino Di Giuseppe – Responsabile del Servizio PNRR/Ambiente, sono stati approvati gli elaborati del progetto "PINQuA – Pigna Up – Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda larga e servizi smart per cittadini e turisti - G24E21000050001" PNRR Missione 5 - componente 2 - investimento 3.3;

- con la determinazione dirigenziale a contrarre n. 3380 del 31 luglio 2023 sopra citata, è stato, tra l'altro, altresì:
 - approvato il verbale di validazione del progetto e verificato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla I. n. 108/2021, dal Geom. Giustino Di Giuseppe, in qualità di Responsabile del Procedimento;
 - stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art.
 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., selezionando le imprese da invitare mediante gli elenchi di operatori economici all'indirizzo: https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio11 bandigare-econtratti_0_518049_876_1.html, e con applicazione del criterio del massimo ribasso.

In esecuzione delle richiamate determinazioni dirigenziali n. 3380/2023 e n. 5365/2023 è stato, tra l'altro disposto di affidare i lavori in oggetto mediante <u>procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,</u> ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e con applicazione del <u>criterio del massimo ribasso</u>, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In data 1° dicembre 2023 è stato effettuato il sorteggio dall'elenco estrapolato di operatori economici accreditato alla Piattaforma Net4market, sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto utilizzato dal Comune di Sanremo, iscritto alla categoria OS19 classe II con idonea qualificazione SOA in base all'importo del corrispondente, al fine di procedere di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata.

Si procede, pertanto, all'invito di codesta spettabile Impresa a formulare la propria offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto, qualora interessata, secondo le indicazioni e le disposizioni contenute nella presente lettera invito alla gara e nei corrispondenti elaborati progettuali.

Si precisa che i lavori oggetto dell'appalto non presentano carattere transfrontaliero e, verrà applicata l'**esclusione automatica delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, comma 4 lett. b), del Codice, è stato altresì demandato l'espletamento della presente procedura di affidamento alla Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sanremo, Taggia e Badalucco, di cui alla convenzione stipulata in atti Rep. N. 2672 del 20/06/2016 e al successivo addendum sottoscritto in atti Rep. N. 2481/2023, pertanto con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico Ambiente – Servizio Gare – CUC del Comune di Sanremo n. 5500 del 6 dicembre 2023, esecutiva, sono stati approvati gli schemi della documentazione di gara e i relativi allegati, in recepimento ed esecuzione degli atti sopra richiamati.

L'operatore economico in indirizzo, estratto per i lavori in oggetto, è invitato alla presente gara e ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sanremo - Settore PNRR – Servizio Ambiente - Corso Cavallotti n. 59, - 18038 - Sanremo (IM) – Tel. +39 0184 5801 (centralino) - PEC: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo internet: https://www.comunedisanremo.it

Responsabile Unico di progetto (R.U.P.) /Stazione appaltante ex art. 15 del Codice-responsabile del Servizio Ambiente: Geom. Giustino Di Giuseppe — mail: r.digiuseppe@comunedisanremo.it - Tel. +39 0184 580271

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: Comune di Sanremo - Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare – CUC - Corso Cavallotti n. 59, - 18038 - Sanremo (IM) – Tel. +39 0184 5801 (centralino) - PEC: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo internet: https://www.comunedisanremo.it

Responsabile del procedimento di gara/Servizio Gare - CUC ex art. 15, comma 9 del Codice: Dirigente del Settore Tecnico Ambiente - Servizio Gare - CUC del Comune di Sanremo: Arch. Linda Peruggi - Tel. +39 0184 580320 - e.mail: l.peruggi@comunedisanremo.it

Luogo di esecuzione dei lavori: comune di Sanremo.

CUP: G24E21000050001

CIG: A0377F2245

CPV: 45231600-1 Lavori di costruzione di linee di comunicazione

La documentazione di gara, oltre alla presente lettera di invito, comprende i seguenti <u>elaborati</u> <u>tecnici e di gara</u>:

- Progetto esecutivo;
- Allegato A Disciplinare telematico;
- Allegato 1 Domanda di partecipazione;
- Allegato 2 DGUE;
- Allegato 2-bis Linee guida compilazione DGUE NOTA MIT 30.06.2023;
- Allegato 3 Dichiarazioni integrative al DGUE;
- Allegato 4 Dichiarazioni personali soggetti art. 94, comma 3 D.Lgs. 36/2023;
- Allegato 5 Dichiarazione identificazione del titolare effettivo;
- Allegato 6 Dichiarazione assenza conflitto di interessi;
- Allegato 7 Dichiarazioni integrative;
- Allegato 8 Dichiarazioni Consorzi di cooperative, e Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili:
- Allegato 9 Dichiarazioni Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari e GEIE;
- Allegato 10 Circolare MIT 12 luglio 2023.

Il progetto esecutivo e la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica Net4market al sequente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo comunesanremo

1 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento verrà interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice, in particolare mediante utilizzo della Piattaforma Digitale per la gestione delle gare telematiche denominata "**Net4market**", alla quale è possibile accedere dal sito internet del Comune di Sanremo, nella sezione Amministrazione Trasparente, cliccando su "Bandi di gara e contratti" ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Le offerte, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma "Net4market", seguendo le istruzioni fornite nel "Disciplinare telematico" (Allegato A).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Allegato A "Disciplinare telematico"**.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore della piattaforma "Net4market - CSAmed S.r.l." è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della piattaforma telematica "Net4market", nella pagina denominata "Chiarimenti", disponibile, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, richiamando la procedura di cui trattasi.

Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto canale, entro le ore 13:00 del giorno 13 dicembre 2023.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

I riscontri alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico entro il **giorno 15 dicembre 2023**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione "Chiarimenti". Non saranno forniti chiarimenti in altre modalità (telefonici, mail, ecc).

2.2 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra la C.U.C e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione "Chiarimenti".

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- b) all'aggiudicazione;
- c) all'esclusione;
- d) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- e) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario,

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n.82/05 e/o indirizzo PEC valido o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS, che i concorrenti devono indicare in Piattaforma.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Le comunicazioni relative:

- a) alla data/e stabilita/e per la/e seduta/e di prosecuzione della procedura di gara;
- b) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- c) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono mediante la Piattaforma.

In caso di:

- raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura; la comunicazione recapitata al mandatario e/o capofila, pertanto, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati;
- **consorzi** di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

La C.U.C. provvederà all'invio di eventuali ulteriori informazioni relative alla procedura di gara tramite le funzioni di comunicazione della piattaforma, compreso l'ambiente "Chiarimenti".

3 OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale, per cui si precisa, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, che i lavori oggetto di realizzazione non possono essere suddivisi in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare e ciò comporterebbe un aggravio di tempi e costi, nonché duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice.

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione dell'intervento di "Infrastrutturazione del borgo della Pigna con la Banda Larga e servizi smart per cittadini e turisti – PNRR M5 C2 I2.3 – PINQuA Pigna Up" - G24E21000050001, il tutto come meglio previsto dagli elaborati progettuali e di gara.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati.

3.2 Importo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a € 496.589,28 (quattrocentonovantaseimila-cinquecentoottantanove/28) oltre IVA, così suddiviso:

	In cifre
Importo a base di gara per lavori a misura soggetto a ribasso	€ 483.832,53
Importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 12.756,75

Il **costo della manodopera** relativo all'importo complessivo del presente affidamento, risulta stimato in € 173.994,85 (euro centosettantatremilanovecentonovantaquattro/85).

Come indicato nella determinazione dirigenziale n. 5365/2023 di cui in premessa e nell'Art. 51 del capitolato, i costi relativi alla manodopera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del Codice, sono desunti dalle tabelle del Ministero del Lavoro inerenti la determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione manutenzione e gestione di impianti e del **settore edilizia e attività affini**.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, **il costo della manodopera non è soggetto a ribasso**, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.

Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore economico nell'offerta saranno successivamente oggetto di verifica.

Tipologia del contratto: contratto da stipulare a misura.

Appalto complessivo: finanziamento contributi PNRR.

3.3 Categorie dei lavori

Ai fini della definizione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi della Tabella A dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 2, comma 4 dell'allegato II.12 al Codice, dell'art. 12, comma 1 e comma 2 lett. b) della Legge n. 80 del 23 maggio 2014 nonché dell'art. 2 del D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 e si definiscono le seguenti CATEGORIE DI LAVORO e classifiche:

Lavorazione	Categoria e classifica	Importo (compresi oneri di sicurezza)	%
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati	OS 19 – classe II PREVALENTE	€ 430.919,25 (euro quattrocentotrentamila- novecentodiciannove/25)	86,78
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2 – classe I Qualificazione obbligatoria scorporabile/subappaltabile	€ 65.670,03 (euro sessantacinquemila- seicentosettanta/03)	13,22
-	ssivo dell'appalto gli oneri di sicurezza	€ 496.589,28 (euro quattrocentonovantaseimilacinquecentoottantanove/28)	100%

<u>Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento</u>, il concorrente (vedasi anche punto 6.2) deve essere in possesso, **a pena di esclusione**:

- ➤ dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente OS19 classifica II o superiore;
- ➤ dell'attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OG2 classifica I o superiore,

ovvero

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/20120 e s.m.i per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a € 150.000,00.

AVVERTENZA:

il presente appalto si riferisce ad un bene immobile di interesse culturale (ex D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.). E' disciplinato dalla "Parte VI" – "Titolo III" e dall'allegato II.8 del Codice. Si precisa che, ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice, NON È AMMESSO IL RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

Il concorrente che NON possa eseguire le lavorazioni della categoria OG 2 – a qualificazione obbligatoria – in quanto NON in possesso della relativa qualificazione, deve, **pena l'esclusione** di gara:

- indicare il subappalto (c.d. subappalto necessario) di tali lavorazioni (vedasi successivo capitolo 8 della presente lettera di invito ed Allegato 7 – Dichiarazioni integrative)
 oppure
- partecipare in R.T.I. costituito o R.T.I. costituendo con operatore economico idoneamente qualificato nella suddetta categoria OG 2.

N.B.: ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 (dell'Allegato II.12).

Per le indicazioni relative al **subappalto**, si rimanda ai rispettivi punti della presente lettera d'invito, appositamente dedicati.

RISPONDENZA AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (DM 23/06/2022)

Il progetto a base di gara è stato elaborato in conformità al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022, Criteri Ambientali Minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, a cui si rimanda. In conformità al progetto e al suddetto decreto, tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'appalto in oggetto dovranno essere eseguiti ottemperando ai requisiti ambientali minimi.

3.4 Disposizioni particolari relative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente appalto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo 27187 del 20 settembre 2023, indirizzata alla Regione Liguria, inoltrata via email al Comune di Sanremo in data 4 ottobre 2023, con la quale, in relazione al "PINQuA – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" – Legge n .160 del 27/12/2019 – Decreto MIMS n.383 Del 7 ottobre 2021 – ha precisato che il termine del 31.12.2023 è da intendersi per l' "aggiudicazione" non per la "pubblicazione" come inizialmente riportato nella nota prot. 23239 del 2 agosto 2023;

l'appaltatore è pertanto tenuto al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento PNRR di cui trattasi ed scadenze di seguito indicate:

- Aggiudicazione dei lavori: entro il 31 dicembre 2023 (determina di aggiudicazione);
- Conclusione dei lavori: entro il 31 marzo 2026 (Verbale di ultimazione dei lavori);

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a cinquanta dipendenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

> Per tutti gli operatori economici concorrenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, costituisce requisito necessario per la partecipazione alla gara l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Non sussiste, invece, alcun vincolo per i datori di lavoro di assumere nuovo personale, con il 30% di giovani e donne, qualora le imprese avessero in organico già tutte le figure utili a portare a termine l'appalto ai sensi delle linee guida 7 dicembre 2021 e del parere MIMS n. 1133/2021.

Le disposizioni del presente paragrafo di applicano altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto;
- alle eventuali consorziate indicate per l'esecuzione del contratto, in caso di partecipazione dei Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili;
- alle mandanti in caso di R.T.I., Consorzi ordinari, Reti di impresa e GEIE.

DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione di cui sopra alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si rammenta che la violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

➤ Nel caso in cui l'appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L.108/2021, l'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonchè una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

3.5 Consegna e termine lavori

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 320** (trecentoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

E' prevista all'art. 26 del citato Capitolato la <u>consegna dei lavori in via d'urgenza</u>, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 120/2020.

3.6 Revisione dei prezzi

Si rimanda quanto previsto dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fini del calcolo della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT di cui all'art. 60 comma 3, del Codice.

3.7 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Ai sensi dall'art. 120, comma 9 del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 24 del capitolato speciale d'appalto, se la variante disposta dalla Stazione Appaltante determina un **aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell'appalto**, l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Per il resto si rimanda a quanto previsto all'art. 24 del capitolato speciale d'appalto e all'art. 120 del Codice.

4 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la CUC accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine non superiore a 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), presso la banca dati gestita da ANAC.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **self cleaning**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla CUC.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla CUC.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i.

Sono altresì **esclusi** gli Operatori Economici che siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR:

ai sensi dell'art. 47 del del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (GURI – serie generale n. 309 del 30.12.2021) ad oggetto "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" e tenuto, altresì, conto delle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 dell'11 agosto 2022:

- costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo Rapporto redatto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal primo comma del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47, comma 2, D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 e Decreto Interministeriale-Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia- del 29 marzo 2022);
- il concorrente **deve impegnarsi, a pena di esclusione,** in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assicurare:
 - una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione giovanile
 - una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, come indicato all'art. 59 del capitolato speciale d'appalto (art. 47, comma 4, DL 77/2021 convertito in L. 108/2021);

In conformità al decreto ministeriale 7 dicembre 2021, si specifica che l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che l'Operatore Economico esegue tramite subappalto.

- sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021;
- il concorrente che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs, n. 198/2006, deve obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e deve, altresì, obbligarsi a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- il concorrente che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti deve obbligarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonchè una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, e deve, altresì, obbligarsi a trasmettere la suddetta relazione alle rappresentanze sindacali aziendali;
- deve essere assolto l'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- deve essere assolto l'obbligo di produrre una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);
- deve essere assunto l'impegno ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della CUC e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato nello specifico settore di attività coerente con i lavori oggetto della presente procedura di gara e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla CUC tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Nel caso di Società Cooperative e di Consorzi di Cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA e risultare in esercizio alla data di presentazione dell'offerta: iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004 e s.m.i.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

Il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale è provato mediante attestazione rilasciata da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC denominati **Società Organismi di Attestazione (SOA)**.

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per le categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere, più precisamente:

- > della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS 19 classifica II o superiore;
- della qualificazione SOA nella categoria scorporabile/subappaltabile obbligatoria: OG 2 classifica I

ovvero

dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le lavorazioni riferibili a tale categoria a qualificazione obbligatoria di importo inferiore a € 150.000,00.

Qualora il concorrente non sia qualificato SOA nella categoria **OG** 2, ma sia in <u>possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art.</u> 90 del D.P.R. n.207/2010, dovrà allegare alla documentazione amministrativa apposita <u>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.</u>, redatta in italiano e debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente) nella quale "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)", dichiari ed attesti espressamente:

- **a)** che l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore all'importo della categoria OG2 per la quale non si possiede l'attestazione di qualificazione SOA con indicazione dei committenti, se pubblici dei R.U.P., dell'oggetto, dell'importo e dell'anno di esecuzione dei lavori;
- **b)** che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell'importo dei lavori della categoria OG2 per la quale non si possiede l'attestazione SOA, eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- **c)** l'adeguata attrezzatura tecnica consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 al Codice.

L'attestazione SOA dovrà avere validità al momento della presentazione dell'offerta e dovrà permanere per l'intera durata del procedimento di gara, e in caso di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

N.B.:

- la certificazione SOA dovrà essere, a pena di esclusione, in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 5 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;
- le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta.

6.3 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 ed i requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 13 del Codice, i **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti da ciascun soggetto componente il raggruppamento, il consorzio e da ciascuna impresa aderente al contratto di rete e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'**iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- b) il requisito relativo all'**iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al punto 6.1, lett. b), deve essere posseduto da ogni società cooperativa facente parte del soggetto associato.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

a) Il requisito relativo al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 6.2, può essere posseduto dal raggruppamento o consorzio o GEIE nel suo complesso.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

N.B.: le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nonché GEIE **devono dichiarare** in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei suddetti operatore economici dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

6.3.1 Partecipazione del concorrente con imprese cooptate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell'offerta economica richieste, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei.

Pertanto, esse devono:

- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE, per le parti di competenza;
- compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di cui all'**Allegato 3 –** "Dichiarazioni integrative al DGUE";

- al caso: compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di cui all'Allegato 4 "Dichiarazioni personali soggetti art. 94, comma 3 D.Lgs. 36/2023";
- sottoscrivere digitalmente la domanda di partecipazione, sia in caso di partecipazione con un'impresa singola sia in caso di partecipazione in riunione di imprese <u>unitamente al</u> <u>concorrente</u>. Vedasi al riguardo quanto specificato al successivo capitolo 13.1 "Domanda di partecipazione";
- compilare e sottoscrivere digitalmente il modello di cui all'**Allegato 7 -** "Dichiarazioni integrative";
- registrarsi al sistema FVOE e acquisire il PASSOE;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta economica.

6.4 Indicazioni sui requisiti generali e speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5, i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1 ed i requisiti di qualificazione di cui al punto 6.2.

I **requisiti di ordine generale** devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata indicata come esecutrice delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 6.1, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- b) il requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative di cui al punto 6.1, lett. b), deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

• il requisito del possesso dell'**attestazione SOA** di cui al punto 6.2, deve/devono essere posseduto/i direttamente dal consorzio medesimo.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 DIVIETO AVVALIMENTO

Secondo quanto stabilito dall'art. 132, comma 2, del Codice, ai contratti concernenti i beni culturali, in considerazione della specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

8 SUBAPPALTO

È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale o dell'impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 49, comma 2, del D.L. 77/2021 come convertito in L. 108/2021.

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto, nonché è nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del Codice, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
- 2) che non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
- 3) che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta abbia indicato le prestazioni o le parti di opere che intende si impegna a subappaltare (preferibilmente tramite le "Dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 7 ovvero compilando l'apposita Sezione D della Parte II del DGUE).

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto nonché del rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni specifiche per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

Nello specifico, tra gli altri, si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- le disposizioni per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente capitolo 3.4) della presente lettera di invito;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 23 giugno 2022, n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE).

9 ESENZIONE DALLA GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 120 dell'11 settembre 2020, non è richiesta la produzione di garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti devono effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione a far data dal 1° aprile 2023, per un importo pari a € **33,00** (euro trentatre /00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023," pubblicata al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-621-del-20-dicembre-2022.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac.

Si segnala che:

- il codice CIG che identifica la presente procedura è: **A0377F2245**;
- il versamento della contribuzione deve essere effettuato indicando il codice fiscale dell'operatore economico concorrente e non del legale rappresentante o di altra persona fisica che effettui materialmente il pagamento.

I concorrenti devono allegare la relativa ricevuta alla documentazione amministrativa, al fine di agevolare e velocizzare le operazioni della fase di ammissione degli stessi.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante **è escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la C.U.C. accerta il pagamento mediante consultazione della banca dati ANAC - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

10 -BIS SOPRALLUOGO

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere svolto **autonomamente** dal concorrente, come da dichiarazione di cui al punto successivo 13.5 – sub 8 e riportata nell'Allegato 7 "Dichiarazioni integrative".

Per informazioni sul sopralluogo è possibile contattare il Geom. Giustino Di Giuseppe (riferimenti indicati nelle premesse della presente lettera di invito).

11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse alla C.U.C esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche denominata "Net4market", secondo le istruzioni contenute all'interno del "Disciplinare telematico" (Allegato A).

Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l'utilizzo della piattaforma "Net4market".

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire sulla piattaforma digitale <u>entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 dicembre 2023</u>, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

La Piattaforma **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta secondo quanto indicato dalla piattaforma "Net4market", come risultante dai log del sistema.

È possibile accedere alla **piattaforma telematica**"**Net4market**" dal sito internet del Comune di Sanremo, in Amministrazione Trasparente, cliccando su "Bandi di gara e contratti", ovvero attraverso il seguente indirizzo internet:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo

Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione che compone l'offerta, entro il termine ultimo sopra indicato dovrà accedere alla piattaforma telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione) e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, dovrà come meglio descritto nell'allegato A - Disciplinare telematico:

- a) provvedere al caricamento (upload) in piattaforma della busta telematica "Documentazione amministrativa", costituita da una cartella compressa in formato ".zip" contenente tutti i file relativi alla documentazione amministrativa previsti dalla presente lettera d'invito;
- b) indicare nella sezione "Offerta economica" presente sul portale la propria offerta economica corredata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice, dall'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza (vedasi in dettaglio successivo punto 14).

N.B.: tutti i file dovranno essere in formato ".pdf" e firmati digitalmente, con le modalità di sottoscrizione indicate nella presente lettera d'invito.

La piattaforma "Net4market" consente di interrompere la redazione della documentazione, salvarla e riprenderla in un momento successivo.

Le offerte presentate non vengono, in ogni caso, mai restituite.

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema "*Net4market - CSAmed S.r.l.*" è contattabile al seguente numero di telefono: tel. 0372 801730 (per Albo Fornitori: tel. 0372 080703), e, più specificatamente:

per Gare: tel. 0372 080708

dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com

Qualora lo ritenga necessario, l'operatore economico potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l'offerta precedente e la sostituisce con la nuova).

I concorrenti esonerano la C.U.C da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma "Net4market" e ad inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

La C.U.C si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso alla piattaforma "Net4market" o che impediscano di formulare l'offerta.

Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- abilitarsi alla procedura di gara come da istruzioni contenute nel "Disciplinare telematico" (Allegato A);
- accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del percorso per inviare l'offerta al fine di verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni;
- compilare tutte le informazioni richieste, verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Le dichiarazioni facenti parte della documentazione amministrativa potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla C.U.C, caricati in piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di differire il termine di validità dell'offerta (ex art. 32, comma 4 del Codice). Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., ivi compresa la domanda di partecipazione, il DGUE, il PASSOE e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o consorziati, anche dai legali rappresentanti o procuratori delle ulteriori imprese partecipanti alla gara, il tutto come meglio specificato nei successivi relativi singoli capitoli della lettera d'invito.

Qualora siano prodotti documenti che compongono l'offerta sottoscritti da un **procuratore** l'operatore economico deve allegare <u>copia scansionata della procura</u> che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

12 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione amministrativa, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione <u>non è sanabile</u> mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste è sanabile:
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, <u>è sanabile purché redatto e</u> trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al capitolo 3.4 della presente lettera di invito, non è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni e comunque compatibilmente con il rispetto della stretta tempistica imposta dalla normativa e dai successivi atti di concessione dei contributi per la realizzazione delle opere finanziate con i fondi PNRR – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

13 CONTENUTO BUSTA TELEMATICA: "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico deve inserire in Piattaforma la **busta telematica "Documentazione amministrativa"**, costituita da una cartella compressa in formato ".zip", contenente tutti i file in formato ".pdf", sottoscritti digitalmente, relativi alla seguente documentazione amministrativa:

- 1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura Allegato 1;
- 2. Documento di gara unico europeo DGUE Allegato 2;
- **3.** Dichiarazioni integrative al DGUE Allegato 3;

- 4. Eventuali dichiarazioni personali ex art. 94 del Codice Allegato 4
- **5.** dichiarazione identificazione del titolare effettivo Allegato 5;
- **6.** dichiarazione assenza conflitto di interessi Allegato 6;
- 7. dichiarazioni integrative Allegato 7;
- **8.** documentazione a corredo, costituita da:
- 8.1 PASSOE;
- **8.2** copia scansionata dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- **8.3** solo per concorrente non qualificato SOA nella categoria OG2, ma in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i redatta in italiano, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente) e riportante quanto previsto al punto 6.2 della presente lettera di invito;
- 8.4 copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- **8.5** in riferimento al pagamento dell'imposta di bollo del valore di € 16,00 relativa alla domanda di partecipazione:
 - ricevuta di pagamento elettronico ovvero
 - copia scansionata del modello di pagamento F 24, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
 ovvero
 - copia scansionata del contrassegno, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
 ovvero
 - in caso di operatore economico estero, copia scansionata del bonifico bancario, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05:
- **8.6** Solo in caso di partecipazione del concorrente con impresa/e cooptata/e: tutta la documentazione indicata nella presente lettera d'invito;
- **8.7** solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un procuratore del concorrente: copia scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05;
- **9.** *al caso:* documentazione per i soggetti associati di cui al capitolo 13.7;
- **10.** solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, di cui al capitolo 13.8.

13.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1 -** "Domanda di partecipazione".

Il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/ consorziata).

Nel caso di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre alla gara. In assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, esso deve indicare il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di concorrente che partecipa con una o più imprese cooptate ai sensi dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, il concorrente fornisce per ciascuna impresa cooptata i dati identificativi (ragione sociale, sede, codice fiscale), la percentuale di partecipazione ed il corrispondente importo.

Per facilitare la compilazione della domanda di partecipazione, il modulo **Allegato 1** - "Domanda di partecipazione" è articolato in una <u>prima parte comune</u> ad ogni operatore economico e nelle successive Sezioni, le cui dichiarazioni sostitutive sono rese dal/i sottoscrittore/i attestando di essere consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), per le varie forme di partecipazione previste, e nello specifico:

- SEZIONE 1/A da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di IMPRESA SINGOLA (imprenditori individuali, anche artigiani, e società, anche cooperative art. 65, comma 2, lett. a del Codice); in tale sezione il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, anche ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE;
- <u>SEZIONE 1/B</u> da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art. 65, comma 2, lett. b del Codice), di CONSORZIO DI IMPRESE ARTIGIANE (art. 65, comma 2, lett. c del Codice) nonché di CONSORZIO STABILE (art. 65, comma 2, lett. d del Codice)

 Per indicare la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE, il concorrente deve compilare il modulo Allegato 8 "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili" (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto "Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati").

- <u>SEZIONE 1/C</u> da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 65, comma 2, lett. e del Codice), di CONSORZI ORDINARI (art. 65, comma 2, lett. f del Codice) e di GEIE (art. 65, comma 2, lett. h del Codice). Per indicare il tipo di raggruppamento, la composizione e i requisiti di partecipazione, ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE, il concorrente deve compilare il modulo Allegato 9 "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE" (oppure rendere dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con quanto richiesto al successivo punto "Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati");
- <u>SEZIONE 1/D</u> da compilare e sottoscrivere digitalmente in caso di partecipazione del concorrente con <u>IMPRESA/E COOPTATA/E</u> da parte sia del concorrente sia della/delle impresa/imprese cooptata/cooptate.

Nella **parte prima** della sezione il <u>concorrente</u> dichiara di partecipare alla presente procedura con la/le impresa/e cooptata/e di cui indica: denominazione/i, sede/i, CF/P.IVA, tel. e fax, e.mail e PEC, il nominativo del legale rappresentante con indicazione del luogo e data di nascita, in quale/i categoria/i e classifica/classifiche è qualificata nonché per quale categoria, classifica, percentuale di partecipazione ed importo è stata cooptata.

Nella **parte seconda** della sezione, il legale rappresentante, o altra persona dotata di poteri di firma, di <u>ciascuna impresa cooptata</u> "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)" **dichiara** e sottoscrive digitalmente, ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE:

- quanto sopra riportato per la SEZIONE 1/A (impresa singola);
- l'indicazione della/e categoria/e e classifica/classifiche per le quali l'impresa è in possesso di qualificazione.

<u>Il concorrente</u> deve allegare alla documentazione amministrativa, tra l'altro, la copia scansionata dell'attestazione SOA, in corso di validità, di ciascuna impresa cooptata accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La domanda e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma;
- nel caso di consorzio di cooperative, di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>già costituiti</u>, dal titolare/legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, del consorzio o del GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE <u>non ancora costituiti</u>, dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ogni soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore, l'operatore economico deve allegare copia scansionata della procura che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Non è necessario allegare copia scansionata della procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del **valore di € 16,00** viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega il modello F24 ovvero la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed **inserire il suo numero seriale** all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica **e allegare**, obbligatoriamente **copia del contrassegno** in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

13.2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE e relative dichiarazioni integrative

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui all'*Allegato 2* che, debitamente sottoscritto digitalmente, deve inserire all'interno della documentazione amministrativa.

N.B.: in caso di partecipazione in raggruppamento e per tutte le altre casistiche qui non richiamate in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE, il concorrente deve inserire tutti i suddetti DGUE, debitamente firmati digitalmente, all'interno della documentazione ammnistrativa.

Nella compilazione del DGUE gli operatori economici concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni contenute nella Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 30 giugno 2023, "Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" (*Allegato 2-bis*) il quale precisa che i riferimenti normativi al D.Lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al D.Lgs. 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

II DGUE in forma elettronica deve essere presentato:

- dal singolo operatore economico concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione con impresa/e cooptata/e: da ciascuna impresa cooptata per le parti di competenza (sezioni A e B della Parte II e parti III, IV e VI).

Gli operatori economici concorrenti devono altresì rendere:

• le dichiarazioni integrative del DGUE, di cui all'Allegato 3, con le quali il concorrente dichiara che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, sia con riferimento a quelle direttamente imputabili all'operatore economico stesso, sia con riferimento a quelle imputabili alle persone

fisiche che rivestono ruoli/cariche dell'art. 94, comma 3, del Codice e dichiara, altresì, i nominativi e le generalità dei soggetti di cui allo stesso articolo e comma.

Si precisa che tali dichiarazioni in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e/o di cooptazione e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in forma congiunta; nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

• eventuale: le dichiarazioni personali, se ritenute necessarie, di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, che possono essere rese personalmente dai soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, qualora non siano rese dal legale rappresentante del concorrente nel DGUE, utilizzando preferibilmente l'*Allegato 4*.

13.3 Dichiarazione identificazione del titolare effettivo

Il concorrente deve rendere la **DICHIARAZIONE sostitutiva** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 5** - "Dichiarazione identificazione del titolare effettivo" e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto al successivo capitolo 15.5 (Dichiarazioni integrative), in assolvimento all'obbligo di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Si richiede di allegare copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.

Si riportano di seguito i *Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)* (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

- 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
- 2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- 4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

- 5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
- a) i fondatori, ove in vita;
- b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.
- 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.
- (1) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

13.4 Dichiarazione assenza conflitto di interessi

Il concorrente deve rendere la DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 6** - "Dichiarazione assenza conflitto di interessi" e sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto al successivo capitolo 13.5 (Dichiarazioni integrative), in assolvimento all'obbligo di rilascio di una specifica dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi).

La dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico ed altresì dal titolare effettivo (se diverso dal legale rappresentante).

Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi, si specificano i nominativi di chi ha concorso alla redazione dei documenti di gara e della documentazione progettuale:

- RUP: geom. Giustino Di Giuseppe responsabile del Servizio Ambiente Comune di Sanremo.
- Progettisti: come da indicazione dei nominativi presenti sugli elaborati progettuali.
- Il Dirigente del Settore PNRR fondi europei, lavori pubblici ed espropri del Comune di Sanremo: Ing. Danilo Burastero.
- Il Dirigente del Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare CUC: Arch. Linda Peruggi.

13.5 Dichiarazioni integrative

Il concorrente deve rendere la seguente DICHIARAZIONE sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo il modello di cui all'**Allegato 7** - "Dichiarazioni integrative".

Tale documento deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante, o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e, in particolare, deve essere reso e sottoscritto:

- in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, sia costituiti
 che costituendi: da ogni impresa partecipante a tali forme associative (e dalla/e eventuale/i
 impresa/e cooptata/e);
- in caso di Consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane o consorzi stabili: dal Consorzio e dalle Consorziate indicate quali esecutrici dei lavori (e dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e).

Il soggetto dotato di poteri di firma del dichiarante "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)" **dichiara** espressamente quanto segue:

- 1. di impegnarsi qualora venisse a trovarsi in una causa di esclusione di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e all'art. 95 (ad eccezione del comma 2) del Codice dopo la presentazione dell'offerta, ad adottare le opportune misure correttive di cui all'art. 96, comma 6 del Codice, comunicandole tempestivamente alla CUC;
- 2. di impegnarsi, senza riserva o condizione alcuna, a dare immediata comunicazione al Comune di Sanremo di ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi come dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta;
- 3. che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Sanremo, nei confronti propri e della impresa che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di cui sopra;
- **4.** che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023,
 - **intende eventualmente subappaltare** le seguenti lavorazioni o parti di opere (indicare) per la/e relativa/e quota/e percentuale/i (indicare in cifre e lettere) dell'importo complessivo del contratto e
 - si impegna obbligatoriamente a subappaltare le lavorazioni relative alla categoria OG 2
 per la seguente quota percentuale (in cifre e in lettere) dell'importo complessivo del
 contratto;

N.B.: in assenza della dichiarazione di cui al presente punto, non sarà concessa l'autorizzazione al subappalto.

- **5.** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i. e nello specifico:
 - a) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 oppure
 - b) che l'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti e ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 oppure
 - c) che l'operatore economico è escluso dall'obbligo di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 e s.m.i., in quanto _____ (indicare precisamente la casistica applicabile, con riferimenti normativi, atti regolamentari o circolari);

- 6. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito alla gara, nel capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri elaborati inerenti all'appalto in oggetto, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022;
- 7. di conoscere ed accettare le disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori e le disposizioni particolari relative al PNRR in riferimento al presente appalto nonché di obbligarsi al rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa in coerenza con gli indicatori e le scadenze associate alla misura dell'intervento;
- 8. di aver effettuato autonomamente il sopralluogo e quindi di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di averli ritenuti tali da dichiarare remunerativa l'offerta economica presentata;
- **9.** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- **10.** che l'offerta tiene conto:
 - a) degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - b) degli eventuali oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
- 11. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata per altro concorrente;
- **12.** di vincolarsi all'offerta economica per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- **13.** di essere a conoscenza che la stazione appaltante può richiedere, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, di differire il termine di validità dell'offerta;
- **14.** di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al D.lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- 15. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.2 della presente lettera di invito, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, come da dichiarazioni prodotte in sede di gara;

- **16.** di impegnarsi a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE;
- 17. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare con una Compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della vigente normativa all'esercizio nel ramo danni sul territorio nazionale, la polizza assicurativa, di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, richiesta nel capitolato speciale d'appalto, a copertura dei danni di esecuzione e di responsabilità civile verso terzi, per gli importi e secondo le condizioni ivi riportate, e a trasmettere tale polizza al Settore comunale richiedente almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;
- 18. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni e i lavori di cui all'oggetto nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso della durata contrattuale e a rispettare tutti gli obblighi imposti a carico del datore di lavoro dalla vigente normativa, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza, solidarietà paritetica, ecc. a favore del personale dipendente, nonché dai relativi contratti collettivi di lavoro;
- **19.** di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in merito ai "Criteri Minimi Ambientali Edilizia" di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) n. 256 del 23 giugno 2022;
- **20.** di essere edotto che il tempo utile per ultimare i suddetti lavori è fissato in **giorni 320** (trecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- 21. di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad iniziare i lavori in oggetto immediatamente dopo l'aggiudicazione con consegna dei lavori sotto le riserve di legge in attesa della stipula del contratto;
- **22.** di essere consapevole di potere ricorrere al subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante;
- 23. di assumere e rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari), e di essere a conoscenza che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 3, comma 9-bis, della citata legge costituisce causa di risoluzione del contratto, e che tutte le relative transazioni finanziarie relative al presente affidamento dovranno riportare il codice CUP ed il codice CIG del presente affidamento;
- **24.** di essere edotto che, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice, la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, che tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;

- 25. di essere edotto che i lavori dovranno essere svolti in base alla tempistica di cui al capitolo 3.4 del presente lettera di invito e specificata negli altri elaborati tecnici e di gara in quanto i lavori relativi alla tipologia di intervento proposto e finanziato PNRR M5 C2 I2.3;
- 26. di non essere incorso nelle precedenti procedure di affidamento PNRR nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021 convertito con legge n. 108/2021;
- 27. di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare:
 - una quota pari al 30% (trentapercento) di occupazione giovanile
 - una quota pari al 30% (trentapercento) di occupazione femminile delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché di essere edotto che, in conformità al decreto ministeriale 7 dicembre 2021, l'obbligo delle assunzioni deve essere inteso come riferibile anche alle prestazioni esegue tramite subappalto;
- 28. di impegnarsi ad osservare gli obblighi specifici del PNRR, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico;
- 29. di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento" adottato dalla stazione appaltante "Comune di Sanremo" reperibile sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione trasparente" e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **30.** di impegnarsi al pagamento di tutte le spese previste dalla legge, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura inerenti al contratto, alla sua registrazione e alla sua esecuzione;
- **31.** di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali, come previsto dalla presente lettera di invito alla gara;
- **32.** in caso di cessione di azienda e/o ramo di azienda e/o incorporazione e/o fusione societaria, nell'anno antecedente la data di l'invio della lettera di invito alla gara:

 - e che tali soggetti indicati, per quanto a propria conoscenza, non incorrono nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del Codice;

33. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge, indicando il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1 del Codice;

34. per gli operatori economici che occupano un <u>numero di dipendenti pari o superiore a</u> guindici e non superiore a cinquanta:

che, <u>nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta</u>, ha regolarmente ottemperato all'obbligo di produrre alla stazione appaltante di un <u>precedente contratto d'appalto</u>, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 convertito in legge n. 108/2021;

35. per gli operatori economici che occupano un <u>numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta</u> non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs, n. 198/2006:

di obbligarsi, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, e a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

36. per gli operatori economici che occupano un <u>numero di dipendenti pari o superiore a</u> quindici:

di obbligarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

13.6 Documentazione a corredo

Il concorrente deve altresì inserire **nella busta telematica** "**Documentazione amministrativa**" anche i seguenti documenti, <u>tenendo presente che quelli prodotti in copia scansionata devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05:</u>

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato dal sistema AVCpass – ora sostituito da successiva delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, che ha istituito il nuovo Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) - relativo al concorrente singolo, raggruppato o associato e, in aggiunta, anche alla/e impresa/e cooptata/e (nel caso in cui il concorrente partecipi con impresa/e cooptata/e).

Nel caso di concorrente raggruppato o associato, ogni operatore economico provvede a compilare la componente di propria competenza del PASSOE, indicando il relativo ruolo svolto (mandatario, mandante, etc).

L'impresa cooptata deve generare la propria componente del PASSOE classificandosi come "Mandante in RTI".

NOTA: il PASSOE è acquisito utilizzando il sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) sul portale ANAC, nella sezione **Servizi ad accesso riservato** → **FVOE**, all'indirizzo http://www.anticorruzione.it, previa registrazione dell'operatore economico e seguendo le istruzioni ivi contenute (in sostituzione del sistema AVCpass).

Dopo tale registrazione, l'operatore economico deve indicare a sistema il CIG della presente procedura di gara e il sistema rilascia il "PASSOE".

Il file del PASSOE, relativo alla presente procedura di affidamento, acquisito dal sistema FVOE ed ottenuto in formato pdf, dovrà essere **debitamente sottoscritto digitalmente** dai soggetti autorizzati ad impegnare gli operatori economici a cui il PASSOE si riferisce.

È altresì consentito produrre copia scansionata del PASSOE, scaricato e stampato in forma cartacea nonché debitamente sottoscritto in originale come sopra indicato.

Si fa presente che la mancata registrazione presso il sistema FVOE, nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura. In tali casi, infatti, la Stazione Appaltante procederà con la richiesta di integrazione, attivando il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, del PASSOE mancante, assegnando un termine congruo non oltre il quale il concorrente dovrà far pervenire tale documento.

In caso di omessa produzione, totale o parziale, del documento, o non rispondenza a quanto richiesto o nel caso in cui pervenga oltre il termine ultimo previsto, la Stazione Appaltante procederà con l'esclusione definitiva del concorrente dalla procedura di affidamento.

- **2.** Copia scansionata dell'**ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE** rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità.
- **3.** Solo per concorrente non qualificato SOA nella categoria OG2, ma in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i redatta in italiano, debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente) e riportante quanto previsto al punto 6.2 della presente lettera di invito;

- **4.** Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC, di cui al precedente capitolo 10.
- **5.** In riferimento al pagamento dell'**IMPOSTA DI BOLLO** del valore di € 16,00 relativa alla domanda di partecipazione:
- copia scansionata del pagamento tramite modello F24 ovvero
- RICEVUTA DI PAGAMENTO ELETTRONICO rilasciata dal sistema @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate
 ovvero
- copia scansionata del CONTRASSEGNO in formato ".pdf" il cui numero seriale è stato inserito all'interno della domanda di partecipazione ovvero
- in caso di operatore economico estero, copia scansionata del BONIFICO BANCARIO (vedasi precedente capitolo 13.1).
- **6.** Solo nel caso in cui i documenti siano resi e sottoscritti digitalmente da un **procuratore** del concorrente: si deve allegare copia scansionata della **procura** che attesti i poteri del sottoscrittore, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

13.7 Documentazione ulteriore per i consorzi e per i soggetti associati

- 1. Per i consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, i consorzi di imprese artigiane e i consorzi stabili:
 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa e sottoscritta digitalmente secondo il modello Allegato 8 "Dichiarazioni Consorzi di cooperative, Consorzi di imprese artigiane, Consorzi stabili", dal legale rappresentante del Consorzio nonché dal/i legale/i rappresentante/i della/e impresa/e consorziata/e esecutrice/i, i quali indicano le proprie generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza), l'esatta denominazione dell'operatore economico, la tipologia del consorzio concorrente indicata dal legale rappresentante del Consorzio stesso e ciascuno "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)", in merito al soggetto che rappresenta, anche ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE.

2. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE, già costituiti:

nel caso di <u>Raggruppamento Temporaneo</u>:
 copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
 mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, accompagnata da dichiarazione
 di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

nel caso di <u>Consorzi ordinari o GEIE</u>:

copia scansionata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

> per tutti i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari o GEIE:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa secondo il modello **Allegato 9** - "Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE" e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo, nella quale costui "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)" dichiari, anche ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE, in nome e per conto anche delle imprese mandanti:

- il tipo di raggruppamento di imprese: verticale, orizzontale o misto;
- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE;
- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 relativo ai "consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili". Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche:
 - che l'impresa assumerà lavori per un importo per il quale è sufficiente la qualificazione in classe II e, pertanto, non è dovuto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

3. Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i., resa secondo il modello **Allegato 9** "*Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE*" e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente, nella quale ciascuno "consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.)" dichiari, anche ad integrazione di dichiarazioni non previste o non corrispondenti nel modello DGUE:

- il tipo di raggruppamento di imprese: verticale, orizzontale o misto;
- la composizione del Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE costituendo;

- tutto quanto riportato nel precedente punto 1 relativo ai "consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili". Tali dati devono essere indicati distintamente sia per la mandataria sia per la/le mandante/i;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale:
 - attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, indicando le categorie e classifiche;
 - che l'impresa assumerà lavori per un importo per il quale è sufficiente la qualificazione in classe II e, pertanto, non è dovuto il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale;
- le quote di partecipazione all'interno del raggruppamento;
- i lavori o le parti di opere e la relativa percentuale di incidenza, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

13.8 Copia ultimo rapporto sulla situazione del personale per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti devono presentare, a pena di esclusione, nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto da tali operatori ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'art. 46, comma 1 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DL n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021).

13.9 Documentazione per gli operatori economici in caso di crisi di impresa

- L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del R.D. n. 267/1942, deve produrre:
 - <u>copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato</u> acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267);
 - <u>una relazione di un professionista</u> in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole

capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

- Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
- Sia gli operatori economici che hanno presentato domanda di concordato preventivo sia quelli già ammessi al concordato preventivo devono produrre, oltre la documentazione sopra riportata, le dichiarazioni previste in merito nel modello Allegato 3 - "Dichiarazioni integrative al DGUE".

14 OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione "Offerta economica" presente sul Portale l'operatore economico deve indicare la propria offerta economica corredata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 10 del Codice, dall'indicazione del costo della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza.

Pertanto l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

1. inserire:

- a) il RIBASSO UNICO PERCENTUALE ed incondizionato, che verrà applicato sull'importo dell'appalto principale posto a base di gara, soggetto a ribasso (€ 483.832,53 euro quattrocentoottantatremilaottocentotrentadue/53 escluso IVA, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) nel form on-line proposto dalla piattaforma (celle a sfondo giallo)
 - Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione del ribasso è stabilito in 2 (due);
- b) i COSTI DELLA MANODOPERA del concorrente, di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Costi manodopera";
- c) gli ONERI AZIENDALI con riferimento all'espletamento dell'appalto in oggetto, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9 del Codice, all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Oneri aziendali".

NOTA BENE:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata;
- le celle devono essere compilate inserendo il **solo valore numerico** (è vietato inserire, ad esempio, i simboli % o €)

- 2. generare e scaricare il "Documento d'offerta generato" elaborato dal sistema.

 Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto autorizzato ad impegnare il concorrente e, quindi, ricaricato in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.
- 3. confermare l'offerta cliccando sul bottone "Conferma offerta" collocato a fine schermata.

NOTA BENE:

L'operazione di cui al presente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell'offerta. In sua assenza, l'offerta economica risulterà non presentata.

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di conferma salvataggio dell'offerta economica.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all'inserimento del file creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest'ultimo dalla pagina e la necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l'offerta cliccando nuovamente sul pulsante "Conferma offerta".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione", di cui al precedente punto 13.1.

Si ricorda che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, della/e mandataria.
 L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;
- costituito: l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate e per persona da nominarsi, **pena** l'esclusione dalla gara.

15 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento dei lavori di cui trattasi verrà disposto, in base a quanto riportato nelle premesse della presente lettera di invito, previo esperimento di **procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando**, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), della legge n. 108 del 29 luglio 2021.

L'aggiudicazione avverrà mediante il **criterio** <u>del massimo ribasso</u>, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del richiamato D.L. 76/2020, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Si precisa che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, la stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

16 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica ha luogo il giorno 18 dicembre 2023, alle ore 15:00 presso un locale del Comune di Sanremo, in Corso Cavallotti n. 59, aperto al pubblico.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- · della documentazione amministrativa;
- · delle offerte tecniche:
- · delle offerte economiche:
- e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla tracciabilità in via telematica, mentre, nella sezione Amministrazione Trasparente "Bandi di gara e contratti" e sulla Piattaforma, nelle sezioni "Chiarimenti" e "Doc. di gara" (ricercare la procedura in oggetto) sarà resa disponibile ai sensi della vigente normativa la relativa documentazione recante l'esito di gara.

16.1 Apertura busta telematica "Documentazione Amministrativa" e verifica contenuto

Nella prima seduta pubblica, il Presidente del Seggio di gara, o suo sostituto in caso di assenza, procederà principalmente:

- a verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa;
- a verificare la conformità della documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente lettera d'invito;
- ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Nell'ipotesi di esclusione dalla gara di uno o più concorrenti, non si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, le quali, unitamente alla busta telematica

contenente la documentazione amministrativa, verranno conservate, nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione, dalla piattaforma telematica.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

La C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16.2 Apertura busta "Documento d'offerta" relativo all'Offerta economica

Al termine delle operazioni di cui al punto precedente, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente del Seggio di gara procede all'apertura della busta "Documento d'offerta generato" elaborato dalla piattaforma, contenente l'"OFFERTA ECONOMICA", e a verificare la corretta presentazione della stessa secondo quanto richiesto dalla presente lettera d'invito e dal disciplinare telematico.

1. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque:

il Presidente del Seggio di gara formerà la graduatoria delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria, che ha offerto il ribasso percentuale più alto. In caso di offerte uguali procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

2. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020):

il Presidente procederà alla determinazione della <u>soglia di anomalia</u> tramite apposita funzione della piattaforma Net4market. Tale programma effettua il calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020.

N.B.: Il programma di cui è dotata la piattaforma, ai fini del calcolo della soglia di anomalia, tiene conto sino alla seconda cifra decimale. Nel caso di valori offerti dal concorrente con più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, il Sistema procede, in automatico, all'arrotondamento, in particolare la seconda cifra decimale verrà arrotondata all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Determinata la soglia di anomalia, il Presidente procederà tramite apposita funzione della piattaforma, all'<u>esclusione automatica delle offerte anomale</u> e, pertanto, verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che risultino pari o superiori alla soglia di anomalia.

N.B.: ai fini del taglio delle ali, le offerte che presentano il medesimo ribasso non saranno conteggiate singolarmente, ma verranno considerate come se fossero un'unica offerta (*criterio relativo o del blocco unitario*).

In piattaforma si formerà la graduatoria delle offerte rimaste in gara ed il Presidente formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente primo in graduatoria.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio a norma dell'art. 77 del Regolamento n. 827 del 23.05.1924 e s.m.i.

Il Presidente, quindi, chiuderà le operazioni di gara.

In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice, può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si fa presente che, comunque, saranno escluse dalla gara:

- offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara;
- offerte inammissibili, nel caso in cui si ritengano sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o nel caso in cui siano in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda valutare la congruità di una o più offerte che, in base ad elementi specifici, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiono anormalmente basse, il Presidente sospenderà la seduta di gara e comunicherà i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile unico del progetto, inviando ad esso tutta la relativa documentazione.

Il RUP richiederà per iscritto agli offerenti la presentazione, delle spiegazioni sul prezzo offerto al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si procederà all'esclusione delle offerte oggetto di verifica, se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110, comma 3 del Codice, oppure se le offerte sono anormalmente basse, in quanto ricadono in una situazione di cui all'art. 110, comma 5 del Codice.

18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione è approvata mediante adozione di determinazione dirigenziale da parte del Dirigente competente del Servizio Gare – CUC, in favore del concorrente che ha presentato l'offerta risultata prima in graduatoria, non anomala.

Il RUP della Stazione Appaltante procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- il costo della manodopera offerto dall'operatore economico primo in graduatoria, ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al punto 3.2;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 3.4 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La C.U.C. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara.

Si applica quanto previsto dall'art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 108/2020, in vigore fino al 31/12/2023, come stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito, in Legge n. 41/2023, a tenore del quale: "è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione dell'appalto in via anticipata nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali."

Pertanto, trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR, è possibile procedere all'approvazione dell'aggiudicazione nelle more dello svolgimento delle verifiche e posticipare l'integrazione dell'efficacia, al momento in cui sono completate le verifiche in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito.

Si fa presente che nel caso in cui vengano riscontrate dichiarazioni mendaci, incomplete o comunque con esito negativo per la comprova dei requisiti, si procederà all'adozione dei seguenti provvedimenti sanzionatori: revoca dell'aggiudicazione del presente affidamento, con conseguente dichiarazione di esclusione dalla gara, nonché all'applicazione delle ulteriori sanzioni, in base alla valutazione del caso specifico, quali a titolo esemplificativo: segnalazione all'ANAC per gli adempimenti di competenza.

L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ultimo periodo D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 108/2020, in vigore fino al 31/12/2023, come stabilito dall'art. 4 del D.L. n. 13/2023, convertito, in Legge n. 41/2023,è previsto che: "la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto."

Anche in tal caso si procederà all'adozione dei provvedimenti sanzionatori sopra richiamati: revoca dell'aggiudicazione del presente affidamento, con conseguente dichiarazione di esclusione dalla gara, nonché all'applicazione delle ulteriori sanzioni, in base alla valutazione del caso specifico.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta ed in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18, comma 1, e dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del Codice, secondo quanto stabilito dai regolamenti e dagli atti della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

19 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Gli operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico dell'impresa dalla suddetta legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte, nonché a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

20 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

21 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, approvati dalla stazione appaltante "Comune di Sanremo".

L'aggiudicatario ha l'obbligo di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, in Amministrazione Trasparente.

22 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità ed i termini indicati al seguente indirizzo web:

https://trasparenza.comunedisanremo.it/pagina770 accesso-civico.html

23 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria all'uopo competente, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

25 RICHIAMI E RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito, si fa espresso riferimento, oltre che al capitolato speciale d'appalto e agli altri elaborati di gara, alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che disciplinano la materia.

Sanremo, data della firma digitale

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANREMO, TAGGIA E BADALUCCO

Settore Tecnico Ambiente/Servizio Gare - CUC II Dirigente Arch. Linda Peruggi

(documento firmato digitalmente)